

NORME ATTUATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLA 76° ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ELETTIVA DELLA FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

La 76° Assemblée Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Motociclistica Italiana è stata indetta a seguito di deliberazione n. 723 assunta nella riunione di Consiglio Federale n. 25 del 19.04.2024 e verrà convocata dal Presidente Federale ai sensi di quanto previsto dallo Statuto FMI.

- **VISTO** il D.Lgs. 23.07.1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** lo Statuto del CONI;
- **VISTE** le modifiche apportate dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 nonché dal Decreto Legge 31 maggio 2024 n. 71;
- **VISTA** la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1759 del 5 giugno 2024 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-legge n. 71/2024, sono state approvate le modifiche ed integrazioni del testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, conseguentemente approvati dal Ministro per lo Sport e i Giovani con propria nota prot. n. 1508 del 12.06.2024;
- **VISTA** l'approvazione del nuovo Statuto della Federazione Motociclistica Italiana, approvato con decreto del Commissario ad acta del 04.07.2024 e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI con provvedimento n. 320 del 11.07.2024;
- **VISTE** le integrazioni apportate all'art. 6.1.5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN e delle DSA (Assemblee elettive: procedure e indicazioni generali sulle modalità di effettuazione del voto elettronico e del voto elettronico a distanza) e all' art. 6.1.6 (Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive) approvati nella riunione della Giunta Nazionale del CONI del 11.07.2024;

Il presente documento è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione n. 27 del 31.07.2024, con deliberazione n. 744/2024 e rivisto con provvedimento d'urgenza n. 511 del 18.09.2024;

SOMMARIO:

Art. 1	Convocazione
Art. 2	Partecipazione all'Assemblea Nazionale
Art. 3	Preclusioni alla partecipazione assembleare
Art. 4	Limitazioni alla partecipazione assembleare
Art. 5	Attribuzione voti
Art. 6	Reclamo per omessa o errata attribuzione voti
Art. 7	Procedura di Pre - Accredimento all'Assemblea
Art. 8	Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto
Art. 9	Commissione Verifica Poteri - CVP
Art. 10	Quorum costitutivi dell'Assemblea
Art. 11	Candidature
Art. 12	Requisiti per la presentazione delle candidature
Art. 13	Proposizione delle candidature
Art. 14	Formale accettazione della proposta di candidatura
Art. 15	Decisioni in merito alla legittimità delle candidature
Art. 16	Ineleggibilità
Art. 17	Funzionamento dell'Assemblea
Art. 18	Procedure di votazione
Art. 19	Votazioni
Art. 20	Elezioni
Art. 21	Disposizioni finali

Art. 1 - Convocazione

1. Termini e modalità di trasmissione della convocazione agli aventi diritto al voto

La convocazione dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva - in programma presso il Pala Congressi di Riccione - Via Virgilio, 17 - 47838 Riccione RN - viene inviata agli aventi diritto a voto almeno 60 giorni prima dello svolgimento della stessa - ovvero entro il 16.10.2024.

La convocazione, unitamente alla Tabella voti 2020-2023, approvata a seguito di provvedimento d'urgenza n. 511 del 18.09.2024, viene pubblicata nella *homepage* del sito istituzionale della FMI ed inviata a tutti i destinatari aventi diritto al voto nelle modalità di seguito indicate:

▪ **ai legali rappresentanti dei Moto Club aventi diritto al voto**

La convocazione viene inviata a mezzo @pec dall'Ufficio Tesseramento FMI all'indirizzo @pec del Moto Club fornito in fase di affiliazione ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione di tutti i Moto Club aventi diritto al voto.

▪ **ai rappresentanti dei Licenziati**

La convocazione viene inviata a mezzo @pec dall'Ufficio Tesseramento FMI al rappresentante dei Licenziati di ciascun Moto Club, presso l'indirizzo @pec del Moto Club, come risulta dal sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione dei rappresentanti dei Licenziati.

▪ **ai Tecnici Sportivi**

La convocazione viene inviata dalla Segreteria della Direzione Tecnica tramite raccomandata a/r presso l'indirizzo dichiarato all'atto del tesseramento alla FMI e all'iscrizione nell'apposito Albo, come risulta dal sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione dei Tecnici.

2. Contenuto della convocazione

La convocazione deve riportare:

- il luogo, la data e l'orario di svolgimento dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione
- l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno
- l'attribuzione dei voti, comprensivi di eventuali voti plurimi spettanti a ciascun avente diritto a voto, come stabilito dall'art. 18 dello Statuto federale
- l'attribuzione massima del numero di deleghe, come stabilito dall'art. 17 dello Statuto federale
- l'indicazione dei membri della Commissione Verifica Poteri (CVP)
- le eventuali ulteriori disposizioni ed informazioni logistiche ed organizzative

Art. 2 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale

1. Soggetti aventi diritto al voto

Secondo quanto prescritto dall'art. 17 dello Statuto federale, all'Assemblea Nazionale possono partecipare, con diritto di voto, i seguenti soggetti:

a) **i legali rappresentanti di Moto Club**

- che siano regolarmente affiliati alla FMI per la stagione 2024
- che siano iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al D.lgs. 39/2021
- che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di invio della convocazione dell'Assemblea
- che nei 12 mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva federale ufficiale riconosciuta dalla FMI, intendendosi per tale la partecipazione ad almeno un'attività a carattere agonistico, amatoriale, scolastico o promozionale svolta nell'ambito di programmi federali nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva

dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del D.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FMI;

- b) **i rappresentanti dei Licenziati** tesserati ed in attività eletti secondo quanto stabilito dall'articolo 10, comma 1 dello Statuto federale.

Il Presidente del Moto Club organizza l'Assemblea di tutti i Licenziati del Moto Club per esprimere il proprio rappresentante in occasione dell'Assemblea Nazionale. Le modalità di svolgimento di tali Assemblee, l'elezione del rappresentante dei Licenziati, nonché del relativo supplente, sono demandati agli Statuti ed alla normativa interna dei Moto Club.

All'Assemblea Nazionale parteciperà, con diritto di voto, il rappresentante dei Licenziati eletto dall'Assemblea di categoria ed inserito nel sistema informatico federale, unico riferimento atto all'identificazione del rappresentante dei Licenziati o dei relativi supplenti. Qualora il rappresentante dei Licenziati eletto fosse impossibilitato a partecipare alla Assemblea Nazionale potrà essere sostituito dal supplente, da individuarsi nel primo dei non eletti nella propria Assemblea di categoria.

I Licenziati partecipano con diritto di voto all'Assemblea di categoria organizzata dal Presidente del Moto Club purché:

- maggiorenni
- tesserati al Moto Club e titolari di Licenza Agonistica per l'anno sportivo in corso
- in attività

Il Presidente del Moto Club deve provvedere, secondo quanto indicato dalle procedure federali, all'inserimento nel sistema informativo federale del nominativo del rappresentante dei Licenziati e quello del relativo supplente al fine del regolare esercizio delle funzioni di specifica competenza individuate dalla normativa statutaria per le procedure assembleari.

Le Licenze valide per il conferimento dell'elettorato attivo e passivo, deliberate ciascun anno dal Consiglio Federale, sono elencate nell'allegato "Licenze valide ai fini dell'elettorato attivo e passivo", nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

- c) **i Tecnici** che siano:

- maggiorenni
- tesserati alla FMI per l'anno in corso
- regolarmente iscritti nell'apposito Albo dei Tecnici
- in attività

2. **Soggetti partecipanti senza diritto al voto**

I Rappresentanti legali dei Moto Club che non abbiano maturato i requisiti di cui al precedente comma 1 lettera a) assistono all'Assemblea senza diritto di voto, comunicando all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it la presenza il giorno dell'Assemblea.

Art. 3 - Preclusioni alla partecipazione assembleare

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 17 dello Statuto federale è preclusa la partecipazione in Assemblea:

- a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento
- a chiunque risulti colpito da una delle seguenti sanzioni inibitorie irrogata dagli Organi di Giustizia ed in corso di esecuzione:
 - squalifica
 - ritiro della Licenza e/o della Tessera
 - inibizione a svolgere le funzioni
 - sospensione a termine da qualsiasi attività
 - sospensione del diritto di rappresentanza dell'affiliato
 - interdizione da cariche federali

- inibizione perpetua a ricoprire cariche federali
- radiazione
- inibizione a far parte della FMI

Art. 4 - Limitazioni alla partecipazione assembleare

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 17 comma 5 – 45 commi 2 – 4 dello Statuto federale e 43, comma 3 del Regolamento Organico Federale, i seguenti soggetti con ruoli federali, sia elettivi che di nomina, assistono all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcun Affiliato, né direttamente né per delega:
 - Presidente della Federazione
 - Componenti del Consiglio Federale
 - Presidente e Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
 - Componenti della Commissione Federale di Garanzia
 - Ufficio del Procuratore Federale
 - Membri degli Organi di Giustizia
 - Presidenti/Coordinatori di Settore, Commissioni e/o Comitati
 - Presidente del Gruppo Commissari di Gara
 - Presidente del Gruppo Direttori di Gara
 - Presidenti dei Comitati Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, Delegati Regionali
 - Componenti del Consiglio Regionale e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano
 - Candidati alle cariche elettive
 - Componenti della CVP
 - Scrutatori

Art. 5 - Attribuzione voti

1. Voti base

Secondo quanto stabilito dallo Statuto federale – art. 18 - ciascun Moto Club avente diritto al voto ha diritto ad un minimo di 10 voti di cui:

- 8 di pertinenza del legale rappresentante del Moto Club
- 2 di pertinenza esclusiva del rappresentante dei Licenziati, ove sussista. In assenza del rappresentante dei Licenziati, i voti cui avrà diritto il Moto Club rimangono 8

Ogni Tecnico **Federale** ha diritto ad 1 voto.

2. Voti plurimi

Fermo restando i voti di base di spettanza del Moto Club di cui al comma precedente, sulla base delle prescrizioni statutarie di cui all'art. 18 comma 3, ogni Moto Club affiliato ha diritto ad ulteriori voti supplementari - definiti voti plurimi - individuati in base ai risultati sportivi conseguiti dai rispettivi Licenziati e che andranno ad aggiungersi agli 8 voti di base di spettanza del Moto Club.

Il Moto Club ha diritto ai voti plurimi, a condizione che le gare ed i Campionati ai quali essi si riferiscono abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

Il calcolo dei voti plurimi avviene sulla base delle seguenti disposizioni:

- 4 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato del Mondo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FMI, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;
- 3 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti un vincitore di Campionato Europeo in una delle categorie e cilindrato previste dai Regolamenti della FMI EUROPE, conquistato nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club;

- 2 voti supplementari se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Italiani;
- 1 voto supplementare se tra i suoi Tesserati vanti, nel quadriennio precedente l'anno in cui si tiene l'Assemblea e nel periodo di tesseramento per il Moto Club, un vincitore in una delle classi e/o categorie dei Campionati Regionali.

Il Moto Club che possa vantare più vincitori di Campionato per ciascun anno del periodo di riferimento potrà cumulare i relativi voti.

Ai fini assembleari a ciascun Affiliato non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all'1% del totale dei voti assegnati agli Affiliati aventi diritto di voto.

Fermo quanto precede, nessun Affiliato potrà in ogni caso detenere un numero di voti maggiore di 40 volte il voto di base.

Art. 6 - Reclamo per omessa o errata attribuzione voti

1. La Tabella voti del quadriennio 2020-2023 sarà pubblicata, in concomitanza con la convocazione, sul sito istituzionale www.federmoto.it nella apposita sezione dedicata allo svolgimento dei lavori assembleari.
2. Qualora l'Affiliato avente diritto al voto ravvisasse errori nell'attribuzione dei voti di propria spettanza potrà, in alternativa, entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione della Tabella voti:
 - a) richiedere la verifica a mezzo @pec – assemblea@pec.federmoto.it - allegando tutti gli elementi utili per consentire gli opportuni riscontri. A seguito delle verifiche effettuate dalla Segreteria Generale si potranno configurare le seguenti situazioni:
 - nel caso fosse accertata la correttezza della segnalazione proposta, la Segreteria Generale, di ufficio, provvederà alla correzione ed alla riattribuzione dei voti spettanti al Moto Club, dandone riscontro nell'apposita sezione del sito federale dedicata alla Assemblea e pubblicando la Tabella voti aggiornata;
 - nel caso in cui la Segreteria Generale confermasse i dati già pubblicati nella Tabella voti, il Legale rappresentante del Moto Club potrà ricorrere al Tribunale Federale – secondo quanto successivamente indicato alla lettera b del presente comma e purché entro il termine di 7 giorni successivi alla pubblicazione della Tabella voti pubblicata unitamente alla convocazione – e, in caso, potrà appellarsi ulteriormente contro la decisione del Tribunale Federale alla Corte Federale di Appello, secondo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo.
 - b) proporre ricorso avverso l'errata attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – giustizia@pec.federmoto.it – indipendentemente dall'esperimento della procedura preliminare di cui alla lettera a), secondo quanto prescritto dal *“Regolamento per l'impugnazione avverso la Tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive”* approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella seduta del 11.07.2024.

L'Affiliato che è stato escluso dal voto ovvero il Procuratore Federale possono invece proporre ricorso avverso l'omessa attribuzione dei voti a mezzo @pec innanzi al Tribunale Federale – giustizia@pec.federmoto.it – secondo quanto prescritto dal *“Regolamento per l'impugnazione avverso la Tabella voti e le candidature in occasione delle Assemblee Nazionali Elettive”* approvato dalla Giunta Nazionale del CONI nella seduta del 11.07.2024.

3. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Moto Club ricorrente ovvero dal Procuratore Federale, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredato da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
4. Laddove l'impugnazione riguardi l'errata attribuzione di voti ad altri Affiliati e nei casi in cui sia proposto dal Procuratore Federale, il ricorso deve essere notificato a mezzo @pec nei medesimi

termini di cui al punto precedente anche al Moto Club o ai Moto Club interessati, i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec – giustizia@pec.federmoto.it - entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.

5. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
6. Le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. L'appello deve essere proposto a mezzo @pec - giustizia@pec.federmoto.it - entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado.
7. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
8. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo la Segreteria Generale aggiornerà la Tabella voti e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
9. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

Art. 7 – Procedura di Pre-Accreditamento all'Assemblea

1. Potranno partecipare all'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva esclusivamente gli aventi diritto al voto – di cui al precedente art. 2 - che abbiano effettuato la procedura di Pre-Accreditamento disposta sul sito federale nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea e attiva fino alle ore 18:00 del 10 dicembre 2024.
2. Le credenziali di accesso al sistema gestionale di Pre-Accreditamento - con cambio password obbligatorio al primo accesso - saranno fornite nell'apposita lettera di convocazione inviata a tutti gli aventi diritto a voto.
3. Accedendo al sistema attraverso le rispettive credenziali si formalizzerà l'effettiva volontà di partecipazione dell'avente diritto al voto ai lavori assembleari.
4. La verifica automatica delle regole di partecipazione conferirà la possibilità per gli aventi diritto di dare o ricevere deleghe, secondo quanto stabilito all'articolo successivo.
5. A chiusura delle operazioni di Pre-Accreditamento, cioè dopo il 10.12.2024, ciascun avente diritto a voto riceverà una mail contenente un codice a barre – identificativo della propria partecipazione - che sarà necessario stampare e portare con sé presso la sede dei lavori assembleari.
6. Coloro che non abbiano effettuato tale procedura di Pre-Accreditamento entro i termini prescritti al comma 1 non potranno partecipare all'Assemblea, a meno che non siano intervenute motivate cause o motivi ostativi che dovranno essere rappresentati direttamente alla Commissione Verifica Poteri il giorno dell'Assemblea. Spetterà alla CVP verificarne presupposti e legittimità ed ammettere o meno la partecipazione dell'avente diritto al voto ai lavori assembleari.
7. La procedura si perfezionerà il giorno dell'Assemblea Nazionale Elettiva con l'Accreditamento dell'avente diritto al voto in fase di operazioni di verifica presso la CVP come indicato al successivo art. 9.

Art. 8 – Partecipazione e Deleghe dei soggetti aventi diritto al voto

1. I Moto Club partecipano direttamente all'Assemblea tramite il proprio legale rappresentante (Presidente del Moto Club) che abbia effettuato la procedura di Pre-Accreditamento disposta sul

- sito federale nell'apposita sezione dedicata all'Assemblea, secondo quando stabilito all'articolo precedente.
2. Effettuata la procedura di Pre-Accreditamento, l'avente diritto a voto potrà gestire anche il conferimento delle deleghe.
 3. La procedura ed il sistema di gestione delle deleghe saranno illustrati attraverso apposita Circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it nella sezione dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
 4. Tale procedura prevede che, nel caso in cui il legale rappresentante del Moto Club non possa partecipare ai lavori assembleari, possa delegare in sua vece ed in alternativa:
 - a) un **delegato interno**: ossia un componente del Consiglio Direttivo del suo stesso Moto Club, regolarmente tesserato per l'anno in corso ed il cui nominativo risulti inserito nel sistema informatico federale fra i componenti del Consiglio Direttivo del Moto Club. Nella sezione del sito www.federmoto.it →FMI→Assemblea Nazionale sarà pubblicata apposita Circolare per la predisposizione delle deleghe interne attraverso l'accesso con la propria utenza nel sistema di Pre-Accreditamento.
 - b) un **delegato esterno**: ossia un altro Moto Club, il cui Presidente, a sua volta, potrà delegare un componente del Consiglio Direttivo del proprio Moto Club, secondo il criterio del precedente punto a).

Il modulo di delega dovrà essere redatto per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia del documento del legale rappresentante dell'associazione o della società sportiva delegante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa.

Nella sezione del sito www.federmoto.it →FMI→Assemblea Nazionale saranno pubblicati i moduli per il conferimento delle deleghe e l'apposita Circolare esplicativa.

5. I rappresentanti dei Licenziati o, eventualmente, i rispettivi supplenti non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non potranno delegare terzi.
6. I Tecnici non possono essere portatori di deleghe e, a loro volta, non potranno delegare terzi.
7. Chi esercita la rappresentanza, diretta o per delega, di una componente avente diritto al voto non può rappresentare contemporaneamente altre componenti (Moto Club/Licenziati/Tecnici).

Art. 9 - Commissione Verifica Poteri (CVP)

1. La Commissione Verifica Poteri è nominata dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea tra persone che non siano candidate a cariche federali elettive nell'Assemblea nella quale vengono chiamate ad operare.
2. La CVP è composta da un Presidente - nominato d'intesa con il CONI - 2 membri effettivi, 2 membri supplenti.
3. La CVP decide a maggioranza, in modo definitivo ed inappellabile. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La CVP si insedia ufficialmente a far data dalla pubblicazione della convocazione sul sito federale per le attività di competenza:
 - sovrintendere ai sistemi di Pre-Accreditamento dei Delegati
 - verificare la regolarità della assegnazione delle deleghe
 - decidere, assunte in via d'urgenza le informazioni necessarie, ogni controversia avente ad oggetto la legittimità delle deleghe e la sussistenza delle condizioni richieste per l'esercizio del diritto di voto
 - verificare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 dello Statuto federale, che ai Presidenti degli Affiliati aventi diritto di voto o loro delegati partecipanti all'Assemblea siano rilasciate deleghe entro il numero massimo previsto, oltre a quella di propria spettanza

5. La CVP durante lo svolgimento dei lavori assembleari ha il compito di:
 - accertare e verificare la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature valide per la procedura di voto
 - verificare l' idoneità e la qualifica dei rappresentanti ammessi al voto in Assemblea e dei loro eventuali delegati
 - verificare la corrispondenza dei voti attribuiti a ciascun affiliato con quelli risultanti dagli atti ufficiali della FMI
 - chiedere i documenti di riconoscimento personali intendendosi per tali: carta d'identità italiana, passaporto italiano, patente di guida, patente nautica, licenza di porto d'armi
 - effettuare le specifiche verifiche di competenza di cui all'art. 7 comma 2 – art. 8 comma 4 lettera a) - art. 8 comma 4 lettera b) della presente normativa
 - verificare, accertare e dichiarare il quorum necessario per la validità di costituzione dell'Assemblea in corrispondenza di quanto previsto dallo Statuto federale
 - redigere un verbale delle operazioni compiute che consegnerà al Presidente dell'Assemblea prima dell'orario fissato nelle convocazioni
 - produrre il conseguente aggiornamento dei dati di accreditamento
 - produrre l'elenco ufficiale degli aventi diritto al voto ammessi in Assemblea, nonché il totale dei Moto Club rappresentati, dei rappresentanti dei Licenziati presenti, dei Tecnici e dei voti loro attribuiti
 - verificare, secondo procedura, il rilascio, in tempo reale, di report e verbali relativi alla fase di accertamento, del raggiungimento dei quorum comprensivi delle consistenze numeriche delle varie componenti presenti, del calcolo delle maggioranze occorrenti nelle fasi elettorali.
6. La CVP termina il proprio operato nel momento in cui verranno dichiarate aperte le operazioni di voto.

Art. 10 – Quorum costitutivi dell'Assemblea

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 19 commi 10 e 11 dello Statuto federale, l'Assemblea Nazionale si intende validamente costituita quando:
 - in I convocazione sia presente, anche per delega, almeno la metà degli aventi diritto al voto;
 - in II convocazione (trascorsa un'ora dalla prima) con la presenza, anche per delega, di almeno il 35% degli aventi diritto al voto.
2. I quorum assembleari costitutivi dovranno calcolarsi esclusivamente sul numero degli Affiliati presenti direttamente o per delega e non sul numero totale dei voti esprimibili (non inserendo nel computo i rappresentanti dei Licenziati ed i Tecnici).

Art. 11 – Candidature

1. Secondo quanto prescritto dall'art. 19 comma 1 lettera e) e comma 2 dello Statuto federale, la 76° Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva viene indetta per procedere, al termine del mandato quadriennale 2021-2024, al rinnovo delle seguenti cariche federali:
 - Presidente Federale
 - n. 10 Consiglieri Federali di cui:
 - 7 in rappresentanza degli Affiliati, di cui almeno 2 di genere diverso
 - 2 in quota Licenziati, uno per genere
 - 1 in quota Tecnici
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 –Requisiti per la presentazione delle candidature

1. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Presidente Federale tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto federale e di seguito indicati:

- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio *(dal 15.12.2014 al 15.12.2024 compreso)*, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere in regola con il tesseramento 2024 con un Moto Club affiliato alla data di presentazione della candidatura.
2. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Federale eletto in quota Affiliati tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 comma 2 dello Statuto federale e di seguito indicati:
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio *(dal 15.12.2014 al 15.12.2024 compreso)*, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere in regola con il tesseramento 2024 con un Moto Club affiliato alla data di presentazione della candidatura.
3. Possono essere candidabili ed eleggibili alla carica di Consigliere Federale eletto in quota Licenziati tutti i cittadini italiani maggiorenni in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 commi 2 e 3 dello Statuto federale e di seguito indicati:
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - b) non aver riportato nell'ultimo decennio *(dal 15.12.2014 al 15.12.2024 compreso)*, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere in regola con il tesseramento 2024 con un Moto Club affiliato alla data di presentazione della candidatura;
 - d) essere Licenziati in attività oppure essere stati tesserati in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci *(dal 2014 al 2024 compreso)*;
 - e) aver preso parte nello stesso periodo di cui alla lettera d) a competizioni titolate di livello nazionale.

Le Licenze valide per il conferimento dell'elettorato attivo e passivo, deliberate ciascun anno dal Consiglio Federale, sono elencate nell'allegato "Licenze valide ai fini dell'elettorato attivo e passivo" pubblicato sul sito www.federmoto.it nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

4. Può essere candidabile ed eleggibile alla carica di Consigliere Federale eletto in quota Tecnici il cittadino italiano maggiorenne in possesso dei requisiti indicati dall'art. 12 commi 2 e 4 dello Statuto federale e di seguito indicati:
- a) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

- b) non aver riportato nell'ultimo decennio (*dal 15.12.2014 al 15.12.2024 compreso*), salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
 - c) essere in regola con il tesseramento 2024 con un Moto Club affiliato alla data di presentazione della candidatura;
 - d) essere un Tecnico in attività oppure essere stato tesserato in tale qualifica per almeno due stagioni nelle ultime dieci (*dal 2014 al 2024 compreso*).
5. Inoltre, a seguito di quanto disposto dall'art. 12 comma 5 dello Statuto federale, il Presidente ed i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.
6. È eleggibile come Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti chiunque sia iscritto all'Albo dei Revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
Non è richiesto per l'elezione in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti il requisito del tesseramento di cui all'art. 12 comma 2 lettera c) dello Statuto federale.

Art. 13 - Proposizione delle candidature

1. Le proposte di candidatura alle cariche federali devono essere preventivamente proposte da Affiliati, Licenziati e Tecnici aventi diritto al voto, come indicato dall'art. 21 comma 1 dello Statuto federale e di seguito specificato:
- a) la candidatura alla carica di Presidente Federale dovrà essere presentata da almeno 100 soggetti aventi diritto al voto, di cui almeno 70 legali rappresentanti di Moto Club, almeno 20 Licenziati (maggioresni, in attività ed appartenenti a Moto Club aventi diritto a voto) ed almeno 10 Tecnici (maggioresni ed in attività).
 - b) la candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Affiliati dovrà essere presentata da almeno 15 soggetti aventi diritti al voto, di cui almeno 11 legali rappresentanti di Moto Club, almeno 3 Licenziati (maggioresni, in attività ed appartenenti a Moto Club aventi diritto a voto) ed almeno 1 Tecnico (maggioresna ed in attività).
 - c) la candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Licenziati dovrà essere presentata da almeno 15 Licenziati maggiorianni, in attività ed appartenenti a Moto Club aventi diritto a voto.
 - d) la candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Tecnici dovrà essere presentata da almeno 5 Tecnici maggiorianni ed in attività.
 - e) la candidatura per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà essere presentata direttamente dal soggetto interessato.

Le presentazioni di candidature di cui alle lettere a) - b) - c) e d) potranno essere sottoscritte da qualsiasi Licenziato (maggioresna, in attività ed appartenente a Moto Club avente diritto a voto) o Tecnico avente diritto al voto (maggioresna ed in attività) anche al di fuori dei soggetti delegati o rappresentanti in Assemblée.

2. Tutte le proposte di candidature, corredate dalle sottoscrizioni, dovranno essere depositate in Segreteria Generale FMI almeno 40 giorni prima della data stabilita per l'Assemblée - ovvero entro le ore 13:30 del giorno 5 novembre 2024 - attraverso una delle seguenti modalità:
- ❖ recapitate per posta (raccomandata a/r o a mezzo corriere) - FMI - Viale Tiziano 70 - VIII piano - 00196 Roma - attenzione della Segreteria Generale
 - ❖ consegnate a mano - FMI - Viale Tiziano 70 - VIII piano - 00196 Roma - attenzione della Segreteria Generale - facendo fede al riguardo la ricevuta di consegna prodotta dalla Segreteria stessa, con orario di ricezione e timbro
 - ❖ inviate a mezzo @pec all'indirizzo assemblea@pec.federmoto.it

3. Tutte le proposte di candidatura dovranno essere sottoscritte con firma autografa utilizzando i moduli predisposti per ciascuna carica elettiva (*“Modulo di proposta candidatura”*) e scaricabili dal sito www.federmoto.it nell'apposita sezione dedicata allo svolgimento dell'Assemblea.
4. Tutte le proposte di candidatura saranno protocollate e conservate presso gli uffici della Segreteria Generale FMI.
5. Il legale rappresentante di ciascun Moto Club avente diritto al voto potrà esprimere:
 - ❖ una proposta alla candidatura per la carica di Presidente Federale
 - ❖ fino a 7 proposte di candidatura per i Consiglieri Federali da eleggersi in quota Affiliati con un massimo di 5 proposte di candidatura dello stesso genere
6. Ciascun Licenziato maggiorenne, in attività ed appartenente ad un Moto Club avente diritto a voto potrà esprimere:
 - ❖ una proposta alla candidatura per la carica di Presidente Federale
 - ❖ fino a 7 proposte di candidatura per i Consiglieri Federali da eleggersi in quota Affiliati con un massimo di 5 proposte di candidatura dello stesso genere
 - ❖ fino a 2 proposte di candidatura per i Consiglieri Federali da eleggersi in quota Licenziati, una per genere
7. Ciascun Tecnico maggiorenne ed in attività potrà esprimere:
 - ❖ una proposta alla candidatura per la carica di Presidente Federale
 - ❖ fino a 7 proposte di candidatura per i Consiglieri Federali da eleggersi in quota Affiliati con un massimo di 5 proposte di candidatura dello stesso genere
 - ❖ una proposta di candidatura alla carica di Consigliere Federale da eleggersi in quota Tecnici
8. L'eventuale presentazione di proposte di candidatura in misura superiore a quelle previste determinerà la nullità di tutte le proposte.
9. L'eventuale presentazione di proposte di candidatura che non rispettasse la rappresentanza di genere di cui ai commi precedenti, determinerà la nullità di tutte le proposte.

Art. 14 - Formale accettazione della proposta di candidatura

1. I soggetti ufficialmente candidati alle cariche federali, i cui nominativi siano stati ammessi dalla Segreteria Generale a seguito delle necessarie verifiche di cui al precedente articolo, ricevono - tramite mail - apposita modulistica attraverso la quale accettano formalmente la candidatura mediante dichiarazione scritta, fatta pervenire alla Segreteria Generale della FMI almeno 35 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, ovvero entro il 10 novembre 2024.
2. L'accettazione in forma scritta e con sottoscrizione autografa deve contenere l'indicazione della carica per la quale si è stati candidati e la dichiarazione specifica di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 12 comma 8 dello Statuto federale.
3. I moduli di accettazione delle candidature dovranno essere inviati alla Segreteria Generale - tramite mail - utilizzando l'apposito modulo che verrà inviato.
4. Non è ammessa la candidatura della stessa persona a più di una carica federale nella stessa Assemblea. L'eventuale accettazione di più candidature alla stessa carica elettiva determinerà la nullità di tutte.
5. L'elenco delle candidature, formalmente accettate, deve essere pubblicato sul sito internet federale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale Elettiva, quindi entro il 15 novembre 2024.

Art. 15 - Decisioni in merito alla legittimità delle candidature

1. Per chiarezza interpretativa, soprattutto in merito al combinato disposto di più norme, si evidenziano situazioni che potrebbero compromettere la legittimità della candidatura:
 - a) in ragione di quanto disposto dall'art. 5 comma 1 dello Statuto federale e degli artt. 2 e 5 dello Statuto del Moto Club d'Italia, il Tesseramento al Moto Club d'Italia non dà diritto all'elettorato attivo e passivo.

- b) in ragione di quanto previsto in tema di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio degli Ufficiali di Gara di cui all'art. 33 dello Statuto del CONI e art. 9 dello Statuto federale, gli Ufficiali di Gara iscritti nei rispettivi Albi (Direttori di Gara e Commissari di Gara) non sono candidabili riscontrando l'assenza del requisito di cui all'art. 12 comma 2, lett. c) dello Statuto federale in ragione del quale è necessario essere in regola con il tesseramento 2024 con un Moto Club affiliato.
2. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data altresì comunicazione dalla Segreteria Generale della FMI a mezzo @pec entro i successivi 2 giorni dalla data di pubblicazione.
 3. Entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle candidature sul sito internet federale, il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale possono proporre ricorso avverso l'esclusione a mezzo posta elettronica certificata – giustizia@pec.federmoto.it - innanzi al Tribunale Federale. Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritto dal ricorrente, deve contenere le motivazioni a sostegno dell'impugnazione nonché essere corredata da qualsiasi elemento utile ai fini della decisione.
 4. L'impugnazione può anche essere proposta da un candidato ammesso ovvero dal Procuratore Federale che intendano contestare l'ammissibilità di altro/altri candidati. In tali casi il ricorso deve essere notificato a mezzo pec – giustizia@pec.federmoto.it - nei medesimi termini di cui al punto precedente anche all'altro o agli altri eventuali controinteressati i quali hanno la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale, sempre a mezzo @pec, entro 3 giorni dal ricevimento del ricorso.
 5. Il Tribunale Federale decide in camera di consiglio entro 7 giorni dal ricevimento del ricorso con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia al ricorrente sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 6. Avverso la decisione del Tribunale Federale le parti costituite nel giudizio di primo grado possono proporre reclamo innanzi alla Corte Federale di Appello. Il reclamo deve essere proposto a mezzo @pec – giustizia@pec.federmoto.it – entro 3 giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. Per quanto riguarda gli eventuali controinteressati vale quanto previsto al punto 4.
 7. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio in via definitiva entro 7 giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione deve essere comunicata a mezzo @pec sia all'appellante sia agli eventuali controinteressati e deve essere contemporaneamente pubblicata sul sito internet federale.
 8. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla nuova pubblicazione sul sito internet federale.
 9. Ad eccezione dell'azione esercitata d'ufficio dal Procuratore Federale, l'accesso ai servizi di giustizia sia di I che di II grado deve essere corredato dalla corresponsione dei prescritti oneri, come specificato al seguente link: <https://www.federmoto.it/contributo-per-laccesso-ai-servizi-di-giustizia/>

Art. 16 - Ineleggibilità

1. Sono ineleggibili e quindi non potranno candidarsi a cariche elettive tutti coloro che:
 - a) abbiano un reddito che derivi, per oltre il cinquanta per cento, da un'attività commerciale e/o imprenditoriale svolta in nome proprio e/o in nome altrui direttamente collegata alla gestione della FMI e quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso;
 - b) abbiano subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA e non abbiano subito una sanzione

anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento;

- c) siano stati radiati anche da altro Ente riconosciuto dal CONI diverso dalla FMI.
2. Rileva inoltre in tale ambito quanto dispone il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale del CONI il 30 ottobre 2012: *“Inoltre i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l’interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”*.

Art. 17 – Funzionamento dell’Assemblea

1. Il Presidente Federale uscente, preso atto della relazione della Commissione Verifica Poteri che attesta l’esistenza del *quorum* minimo costitutivo previsto per la fattispecie assembleare in questione, dichiara aperta l’Assemblea, assumendone la Presidenza provvisoria.
2. L’Assemblea, non appena il Presidente Federale ne abbia dichiarato il regolare insediamento, procede alla nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea che si compone di un Presidente, un vice Presidente e di 3 scrutatori.
3. Il Presidente dell’Assemblea è indicato dal Consiglio Federale, d’intesa con il CONI.
4. La nomina dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori, su proposta del Segretario Generale della FMI o dell’Assemblea stessa può aver luogo anche per acclamazione.
5. Il Presidente dell’Assemblea ne garantisce la sovranità e l’imparzialità ed inoltre:
 - a) è interprete inappellabile delle norme che disciplinano il funzionamento dell’Assemblea
 - b) cura che sia rigorosamente seguito l’ordine numerico progressivo degli argomenti inseriti nell’ordine del giorno, salvo che particolari esigenze di opportunità impongano posposizioni o varianti. In tal caso, sottopone la relativa proposta all’Assemblea che delibera in merito
 - c) concede o toglie la parola a quanti intendano intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
 - d) regola i tempi e le modalità degli interventi, previa prenotazione di chi intenda intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno
 - e) cura, unitamente al Segretario, la stesura del verbale sottoscrivendolo e convalidando tutti gli atti relativi all’Assemblea
 - f) decide la tempistica delle modalità di voto, in armonia con quanto prescritto dallo Statuto federale, dai Regolamenti e dai criteri organizzativi utilizzati
 - g) decide in merito ad eventuali controversie e/o ricorsi devolutigli in forma scritta da parte dei Delegati
 - h) dichiara la chiusura dell’Assemblea una volta esaurita la discussione e la votazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
6. La nomina del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea e degli scrutatori non potrà essere attribuita a:
 - soggetti candidati alle cariche federali
 - qualsiasi avente diritto al voto
7. Gli scrutatori nominati dall’Assemblea, ai sensi dello Statuto federale, collaborano con l’Ufficio di Presidenza, dal quale dipendono, ed hanno il compito di controllare le operazioni elettroniche di voto.
8. Il Segretario Generale della FMI assume d’ufficio l’incarico di Segretario dell’Assemblea e può essere coadiuvato da un Vice Segretario di sua nomina.
9. Il Segretario dell’Assemblea ha il compito di redigere il verbale della stessa, di sottoscriverlo unitamente al Presidente dell’Assemblea e di depositarlo, insieme a tutti gli altri atti dell’Assemblea, entro 20 giorni dalla data della medesima. Copia di detto verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Generale del CONI.

10. Per il regolare funzionamento e svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si richiama quanto esplicitato dallo Statuto federale – art. 19 – ed integrato dalle presenti Norme Attuative.
11. In modo particolare, l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva:
 - a) approva la relazione del Quadriennio
 - b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, eventuali Presidenti Onorari e Soci Benemeriti
 - c) esamina eventuali mozioni d'ordine presentate e messe in discussione
 - d) elegge, secondo le modalità indicate all'articolo successivo e con votazioni successive e separate: il Presidente della Federazione; i Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati; i Consiglieri Federali in rappresentanza dei Licenziati; il Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18 - Procedure di votazione

1. La FMI adotta per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva sistemi di voto elettronico, secondo modalità che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.
2. Il voto sarà effettuato in maniera del tutto anonima e segreta, in modalità riservata e protetta, tramite apposito televoter (idoneo dispositivo informatico): non sarà possibile in alcun modo risalire al voto espresso dai singoli votanti né direttamente né indirettamente.
3. La procedura ed il sistema di votazione saranno illustrati attraverso apposita circolare pubblicata sul sito www.federmoto.it nella sezione appositamente dedicata alla pubblicazione dei documenti riferiti allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.
4. Il voto sarà univoco: l'avente diritto potrà votare solo una volta per singola votazione ed esclusivamente per la propria categoria di appartenenza.
5. Al votante sarà consentito esprimere una sola preferenza per l'elezione del Presidente Federale e per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mentre per quanto riguarda l'elezione dei componenti del Consiglio Federale il sistema non consentirà l'espressione di preferenze in misura superiore a quelle previste a Statuto per le rispettive cariche da eleggere e tenendo conto delle prescritte rappresentanze di genere.
6. Sarà possibile effettuare una o più fasi successive di ballottaggi nei casi previsti dalla normativa di riferimento.
7. Sarà consentito votare "scheda bianca".

Art. 19 - Votazioni

1. Al momento di apertura delle operazioni di voto, gli aventi diritto al voto accreditati saranno chiamati ad effettuare 5 diverse votazioni:
 - a) l'elezione del Presidente Federale - votato da tutti i Delegati
 - b) l'elezione dei 7 Consiglieri Federali in rappresentanza degli Affiliati - di cui almeno 2 di genere diverso – votato dai Presidenti di Moto Club o loro Delegati
 - c) l'elezione dei 2 Consiglieri Federali in quota Licenziati – di genere diverso – votati solo dai rappresentanti dei Licenziati
 - d) l'elezione di 1 Consigliere Federale in quota Tecnici – votato solo dai Tecnici
 - e) l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – votato da tutti i DelegatiQueste le specifiche come stabilite dall'art. 19 dello Statuto federale commi 2 – 3 – 4:
 - i rappresentanti dei Moto Club votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 7 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
 - i rappresentanti dei Licenziati votano per l'elezione del Presidente della Federazione, dei 2 Consiglieri Federali di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.

- i Tecnici votano per l'elezione del Presidente della Federazione, del Consigliere Federale di loro spettanza e del Presidente del Collegio dei Revisori.
- 2. L'elezione dei componenti del Consiglio Federale avviene con l'espressione di preferenze.
- 3. Ogni elettore potrà votare un totale massimo di preferenze non superiore al numero dei componenti dell'Organo da eleggere e tenendo conto delle prescritte rappresentanze di genere.

Art. 20 - Elezioni

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 19 comma 1 lettera e) dello Statuto federale per tutte le cariche elettive, ad esclusione dell'elezione alla carica di Presidente della Federazione, vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero dei voti, fermo restando la rappresentanza di genere. Ove non sia possibile rispettare le prescritte rappresentanze di genere, i posti rimarranno vacanti fino a nuove elezioni.

2. Nella votazione per la carica di Presidente della Federazione risulta eletto anche in caso di ballottaggio il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblée, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli.

Se nessun candidato riporta un numero di voti sufficiente, la votazione viene ripetuta ponendo in ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti e in tale votazione risulta eletto quello che riporta la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti validamente espressi dai presenti accreditati in Assemblée.

In caso di ulteriore parità l'Assemblée viene sciolta e rimangono in *prorogatio* con competenza limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione il Presidente ed il Consiglio Federale uscente, che dovrà provvedere a indire una nuova Assemblée nei 60 giorni successivi e con le modalità previste all'art. 15 del presente Statuto.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Nella sezione del sito www.federmoto.it →FMI→Assemblée Nazionale saranno pubblicati i seguenti documenti:
 - Circolare per la predisposizione delle deleghe interne
 - Circolare per la predisposizione delle deleghe esterne
 - Circolare per l'illustrazione delle procedure di votazione
 - Tutta la modulistica relativa alla proposizione delle candidature
 - Informazioni logistiche ed organizzative legate allo svolgimento dell'evento assembleare.

Pubblicazione sul sito federale il 18.09.2024